

## **TI\_GERICHTE 42.2013.25 vom 15. September 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-09-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2013.25](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2013.25)

FR: TI\_GERICHTE 42.2013.25 du 15 septembre 2014

IT: TI\_GERICHTE 42.2013.25 del 15 settembre 2014

### **Regeste**

Negato rinnovo prestez.assist.ordin.da 9/13, poiché nonost.x 2 anni consecutivi svolto 1° anno ingegn.ambient. è ancora studente univers. al 1° anno (cambiato facoltà). Princ.sussid. Ricorr.avrebbe dovuto tentare di reperire impiego grazie a sue esp.prof. dopo maturità e prima degli studi accademici

### **Erwägungen**

#### **E. 49**

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C\_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C\_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C\_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C\_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). 2.2. La giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C\_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Nella presente fattispecie la decisione su reclamo del 15 novembre 2013 verte esclusivamente sul rifiuto di rinnovare l'attribuzione dell'assistenza sociale postulata il 21 settembre 2013. Ogni altra questione, in particolare concernente l'entità delle prestazioni assistenziali ricevute nei mesi da gennaio a settembre 2013 (cfr. doc. I; A6; A8; A9), esula dalla presente causa. Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene alla correttezza o meno di rifiutare il rinnovo delle prestazioni assistenziali successivamente al settembre 2013. Per quanto attiene alla correttezza dell'entità dell'assistenza sociale riconosciutagli nel 2013 (cfr. doc. 275; 251; 232), il TCA si è comunque espresso con sentenza 42.2013.26 relativa alla restituzione di parte della prestazione assistenziale percepita nel maggio 2013 emanata nella stessa data del presente giudizio. Nel merito 2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l'USSI ha respinto la domanda del 21 settembre 2013 interposta da RI 1 tendente al rinnovo della concessione di una prestazione assistenziale dal mese di ottobre 2013. L'intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las). Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003. Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata

in vigore anch'essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003). Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2). L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali". Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)". L'art. 13 Laps, relativo all'ordine delle prestazioni, enuncia del resto che "Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell'ordine in cui figurano all'art. 2 cpv. 1, ritenuto che: a) prima dell'erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell'assicurazione contro le malattie a cui i membri dell'unità di riferimento hanno diritto; b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell'importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell'ordine; c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell'ordine, anche se il titolare del diritto o un'altra persona dell'unità di riferimento vi ha rinunciato." Inoltre giusta l'art. 2 cpv. 1 Laps: " Sono prestazioni sociali ai sensi della legge: a) la partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione; b) l'aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990; c) l'assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990; d) l'assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990; e) l'indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997; f) l'assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996; g) l'assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996; h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971." Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell'assicurazione contro le malattie, poiché questa è "obbligatoria per tutti i residenti del Cantone" (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l'ultimo intervento sociale.

2.5. Secondo l'art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17). Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall'art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 2). La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell'8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las). Relativamente alle prestazioni ordinarie l'art. 18 Las enuncia: " Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d'intervento ai sensi dell'art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1) Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)." Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi: " La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale." L'art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni. L'ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 3). Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata. Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l'esecuzione e l'applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell'USSI e della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l'adeguamento al rincaro sulla base dell'indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell'ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde: " A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese) Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese) Totale (fr./mese) 1 persona 977.-- 100.-- 1077.-- 2 persone 1495.-- 100.-- 1595.-- 3 persone 1818.-- 100.-- 1918.-- 4 persone 2090.-- 100.-- 2190.-- 5 persone 2364.-- 100.-- 2464.-- 6 persone 2638.-- 100.-- 2738.-- 7 persone 2912.-- 100.-- 3012.-- Per ogni persona supplementare + 272.-- - +272.-- B. Supplemento per unità di

riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS). Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive: l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone." (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36) Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).

2.6. Nella presente evenienza l'USSI ha negato a RI 1 il rinnovo dell'attribuzione di prestazioni assistenziali, postulato con richiesta 21 settembre 2013 (cfr. doc. 183-185), in quanto, nonostante abbia già svolto per due anni consecutivi (2011/2012 e 2012/2013) il primo anno della facoltà di ingegneria ambientale \_\_\_\_\_, è ancora uno studente universitario al primo anno. A mente dell'amministrazione, visti gli insufficienti risultati ottenuti, il ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un impiego, grazie ad esempio alle sue precedenti esperienze professionali, che gli consentisse una propria autonomia finanziaria (cfr. doc. IIIbis; consid. 1.1.). L'insorgente ritiene, invece, in buona sostanza, di necessitare dell'aiuto da parte dell'assistenza sociale anche perché nel 2012/2013 ha comunque solamente ricevuto un prestito di studio che dovrà in futuro restituire (cfr. doc. I). Dalle carte processuali emerge che il ricorrente, nato il 28 ottobre 1987 (cfr. doc. 278), dopo aver ottenuto la maturità presso il Liceo \_\_\_\_\_, ha dapprima svolto delle attività lavorative e in seguito, nel 2011, si è iscritto alla facoltà di ingegneria ambientale presso l'ETH di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 136; 144). Dal curriculum vitae dell'insorgente si evince che il medesimo ha lavorato quale agente di sicurezza alle dipendenze della \_\_\_\_\_, aiuto barista presso l'Hotel \_\_\_\_\_, fattorino di giornale per il \_\_\_\_\_, aiuto agricoltore presso il \_\_\_\_\_ e dipendente d'ufficio presso \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 144). Il ricorrente ha svolto il primo anno di ingegneria ambientale nell'anno accademico 2011/2012 e nel 2012/2013 ha ripetuto il primo anno (cfr. doc. 143; 145; 136). Nel settembre 2013 egli ha, poi, deciso di cambiare facoltà e si è quindi trovato nella situazione di svolgere nuovamente un primo anno di studi accademici (cfr. doc. 136). L'insorgente ha beneficiato di un assegno di studio da parte dell'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per l'anno 2011/2012 (cfr. doc. 145). Per l'anno 2012/2013, invece, la domanda di un assegno è stata respinta, poiché doveva ripetere il primo anno della facoltà di ingegneria ambientale (cfr. doc. 145; 136). Al ricorrente è, però, stato concesso per tale anno un prestito di fr. 10'000.-- (cfr. doc. 142; 136). Non avendo nuovamente superato il primo anno e avendo deciso di iniziare una nuova facoltà, per l'anno 2013/2014 l'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi gli ha negato ogni tipo di prestazione (cfr. doc. 63, 69=181; IIIbis).

L'USSI, dal canto suo, a seguito della richiesta dell'insorgente del mese di gennaio 2013 (cfr. doc. 89), gli ha attribuito una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 914.-- dal gennaio al giugno 2013 (cfr. doc. 275; 251) e di fr. 1'331.-- dal luglio al settembre 2013 (cfr. doc. 232) a titolo integrativo rispetto al prestito di studio.

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nell'ambito dell'assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Con sentenza STF 8C\_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l'Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un'attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale. Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell'azione sociale - COSAS del 2005 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che: " (...) - Sussidiarietà Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d'aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall'ente cantonale preposto ed è sussidiario: · allo sforzo personale : la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili · agli obblighi da parte di terzi : prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d'intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d'assicurazioni sociali, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc. · alle prestazioni volontarie da parte di terzi : le prestazioni d'aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell'intervento pubblico. (...)”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.8. Il TCA, in una sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28 segg., dove è stata esaminata la questione dell'assunzione dei costi di una seconda formazione da parte dell'assistenza sociale ( al titolare di un Master - Bacellierato - in teologia, in virtù del principio della sussidiarietà vigente in ambito di assistenza sociale, non è stato riconosciuto il diritto a prestazioni assistenziali per il periodo in cui svolgeva una specializzazione in diritto comparato delle religioni e diritto canonico, benché presentasse una lacuna di reddito. In effetti il Master in teologia, che viene attribuito dopo cinque anni di studi universitari, permette l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere. In concreto decisiva è stata comunque la circostanza che i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell'assistenza sociale non erano adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle religioni, svolgendosi su due anni, non risultava di breve durata e il richiedente l'assistenza sociale non aveva dimostrato che tale specializzazione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbero potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L'ulteriore percorso formativo intrapreso avrebbe potuto, del resto, essere teoricamente finanziato con un prestito di studio o facendo ricorso all'assicurazione contro

la disoccupazione.), ha ribadito che se, da una parte, esiste il diritto allo studio, dall'altra, nell'ambito dell'assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. A tale proposito questo Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) Al riguardo in una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 segg. il TFA ha, peraltro, rilevato che: " (...) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Dritter erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72). Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30) In un'altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il Tribunale federale ha, invece, sottolineato che: " (...) 3.7.1 Mit Blick auf die weiter geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der Nothilfe nach Art. 12 BV als auch im Rahmen der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe [Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des Subsidiaritätsprinzips verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber geltend zu machen." Vedi pure STF 8C\_196/2010 del 19 luglio 2010 consid. 5.4. Le prestazioni assicurative e previdenziali sono, dunque, prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali che hanno carattere complementare e suppletivo (cfr. art. 2 cpv. 1 Las). Inoltre, in base al principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps, le prestazioni assistenziali si situano all'ultimo posto nell'ordine di priorità e vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull'assistenza sociale, pag. 2-3). In una sentenza 2C\_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha ricordato che "secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv. 1 LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la concessione di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i prestiti di studio sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv. 1 LSc). Gli stessi vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art. 21 cpv. 1 e 2 LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto alla borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il citato regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole fuori Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3 Rbst), definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il margine di manovra

dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati (art. 6 Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio (art. 7) e i criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età, di tipo d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno richiesto. Ciò è peraltro confermato dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, il quale definisce chiaramente l'assegno di studio come un "sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui sussidi cantonali" (cfr. opuscolo citato punto 1.3)." (...)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.9.) Il Regolamento delle borse di studio dell'8 marzo 1995 è stato abrogato con effetto dal 1° maggio 2012. In effetti il 1° maggio 2012 è entrato in vigore il nuovo Regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012. L'art. 1 del Regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012 prevede che: " 1 Sono borse di studio: a) gli assegni e i prestiti di studio previsti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990; b) i sussidi per il perfezionamento e gli assegni per la riqualificazione professionale previsti dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998. 2 Le borse di studio coprono le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella misura in cui superano le prestazioni ragionevolmente esigibili dal richiedente, dai suoi genitori, da altre persone legalmente obbligate e da terzi. 3 Non vengono sussidiati anni di ripetizione o di formazione di pari grado. Giusta l'art. 2 del menzionato Regolamento, concernente le definizioni delle varie tipologie di borse di studio: " 1 È assegno di studio il contributo che può essere concesso per la frequenza di una scuola di regola a tempo pieno sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo scolastico. 2 È assegno di tirocinio il contributo che può essere concesso per l'assolvimento di un tirocinio professionale, sino al conseguimento di un attestato federale di capacità o di un certificato federale di formazione pratica oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio. 3 È assegno per sportivi d'élite o talenti artistici il contributo che può essere concesso a giovani di talento che per l'esercizio della loro attività sportiva o artistica sono tenuti a frequentare fuori Cantone una scuola pubblica o privata con statuto particolare. 4 È sussidio per il perfezionamento professionale il contributo che può essere concesso, di regola, per la frequenza di un corso di perfezionamento previsto dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale. 5 È sussidio per il corso linguistico il contributo che può essere concesso per l'apprendimento di una lingua straniera. 6 È assegno per la riqualificazione professionale il contributo che può essere concesso a richiedenti che già hanno conseguito un attestato federale di capacità, un certificato federale di formazione pratica oppure a persone non qualificate con un'esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale (formazione duale in azienda). 7 È prestito di studio, rimborsabile, l'aiuto finanziario che il Cantone può concedere in aggiunta ad un assegno di studio o in sua sostituzione, di regola solo per gli studi di grado terziario. 8 È aiuto allo studio il contributo che può essere concesso per la frequenza di una scuola privata elementare o media parificata, se l'allievo non è in grado di frequentare la scuola pubblica per comprovate necessità di ordine sociale.” La seguente modifica dell'art. 2 cpv. 5 del Regolamento è entrata in vigore il 1° settembre 2014 con effetto dall'anno scolastico 2014-2015: " E' prestito per il corso linguistico l'aiuto che può essere concesso per l'apprendimento di una lingua straniera.” (cfr. BU 20/2014 del 15 aprile 2014 pag. 187-188) 2.9. Le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) del 2005 al punto H.6.,

aggiornato nel dicembre 2007, relativo alla formazione enunciano, in particolare, che: " Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.). ■ Prima formazione dei maggiorenni Per principio, la prima formazione fa parte degli obblighi di mantenimento dei genitori. Questo obbligo di mantenimento vale anche nel caso in cui un maggiorenne è privo di una formazione appropriata (art. 277 cpv. 2 CCS). Se non è possibile esigere dai genitori l'obbligo di mantenimento e di finanziamento della formazione del figlio maggiorenne e se le entrate (salario, borse di studio, contributi di fondi e di fondazioni, ecc.) non sono sufficienti a coprire il mantenimento e le spese legate alla formazione, l'autorità preposta all'intervento sociale può decidere di versare un sostegno complementare." In concreto, come esposto sopra, dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente, al fine di finanziare i suoi studi presso l'ETH di \_\_\_\_\_, ha beneficiato nell'anno accademico 2011/2012 di un assegno di studio e nell'anno 2012/2013, avendo dovuto ripetere il 1° anno della facoltà di ingegneria ambientale, di un prestito di studio. Per l'anno 2013/2014 l'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi gli ha negato qualsiasi tipo di borsa di studio, in quanto per la seconda volta non ha superato il primo anno della facoltà di ingegneria ambientale e ha deciso di cambiare facoltà intraprendendo nuovamente un primo anno di studio all'ETH (cfr. consid. 2.6.). Al riguardo giova evidenziare che l'art. 1 cpv. 3 del Regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012 enuncia che non vengono sussidiati anni di ripetizione o di formazione di pari grado. Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che il ricorrente, il quale ha ripetuto due volte il primo anno della facoltà di ingegneria ambientale e in seguito ha deciso di intraprendere una differente facoltà, sempre svolgendo di nuovo il relativo primo anno, in virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.4.; 2.7.), avrebbe dovuto, anche grazie alle sue precedenti esperienze professionali svolte in vari ambiti lavorativi (cfr. consid. 2.6.), tentare di reperire un impiego che gli permettesse di conseguire un reddito sufficiente per il proprio mantenimento. Il richiedente la pubblica assistenza è, infatti, prioritariamente tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria autonomia. A tale proposito in una sentenza 8C\_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF ha stabilito che: "(...) Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en acceptant un emploi convenable ( ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75); qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12 Cst; que contrairement à ce que semble soutenir la recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université, au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié; (...)” L'insorgente, del resto, mai ha fatto valere di aver compiuto degli sforzi finalizzati al reperimento di un'occupazione. Soltanto nel ricorso a questa Corte egli ha indicato che “ora sto cercando un lavoro” (cfr. doc. I pag. 1) e “da dicembre, ora, sto cercando un lavoro per dimostrare che anch'io voglio sostenermi per quello che sto facendo. In questo momento del semestre posso anche prendere de tempo per lavorare parzialmente o pienamente più

avanti.” (cfr. doc. I pag. 6). La decisione di continuare gli studi, nonostante gli insuccessi, e di cambiare facoltà costituiscono una scelta personale che non va sostenuta finanziariamente dall’assistenza sociale che interviene solo a carattere del tutto sussidiario. L’USSI, di conseguenza, a giusta ragione, dopo aver concesso all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria integrativa al prestito di studio (cfr. consid. 2.6; Disposizione COSAS p.to H.6) per il periodo gennaio - settembre 2013, gli ha negato il rinnovo delle prestazioni a far tempo dal mese di ottobre 2013. In simili condizioni, la decisione su reclamo del 15 novembre 2013 deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.